



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Dipartimento di diritto Privato e Critica del Diritto

Corso di Laurea in Consulente del lavoro

Tesi di Laurea

LA DITTATURA NELLA ROMA ANTICA

Relatrice:

Chiar.ma Prof.ssa Giorgia Zanon

Laureando:

Francesco Desiderio

Anno Accademico 2021-2022

INDICE SOMMARIO

	Pag.
INTRODUZIONE.....	1

CAPITOLO PRIMO

NASCITA DELLA FIGURA DEL DITTATORE

1. Premessa.....	3
2. La figura di Servio Tullio e gli antenati monarchici del dittatore. ...	6
3. La figura del dittatore tra Roma e la lega latina.	13

CAPITOLO SECONDO

LE FUNZIONI DEL DITTATORE

1. Le magistrature repubblicane.	15
2. Caratteri della dittatura.	19
3. Funzioni del dittatore.	22
4. Anomalie della magistratura.	30

CAPITOLO TERZO

LA DEGENERAZIONE DELLA MAGISTRATURA

1. La dittatura di Silla.....	34
2. Le riforme sillane.	40
3. La dittatura di Giulio Cesare.	45
4. La dittatura nella modernità.....	51

CONCLUSIONE.....	55
------------------	----

BIBLIOGRAFIA.....	57
-------------------	----

INTRODUZIONE

Il presente elaborato inerente alla dittatura come magistratura romana, si propone, attraverso un approccio cronologico, di fare una breve, ma esaustiva panoramica dell'argomento.

L'analisi di tale magistratura, caratterizzata da una complessa storia, si articola in un lasso di tempo abbastanza esteso; che parte dalla nascita di tale figura e dei suoi antenati monarchici, soffermandosi sull'importanza del ruolo del *magister populi* quale ausiliario del *rex*, in particolare la figura di Servio Tullio, passando poi alla figura del dittatore già presente in alcune città della lega latina.

Il secondo capitolo ha l'obiettivo di contestualizzare il periodo storico in cui si evidenzia e si consolida la dittatura e contemporaneamente la diffusione dell'egemonia di Roma; vengono esaminati, in prima battuta, il ruolo e le caratteristiche delle magistrature repubblicane, passando poi ad un'analisi più specifica delle caratteristiche e delle funzioni ricoperte dal dittatore nell'arco della prima fase della repubblica. Nella parte finale del seguente capitolo ci si soffermerà in particolar modo su alcuni casi in cui la nomina del dittatore non avviene secondo la procedura che l'aveva caratterizzato fino ad allora, fino a giungere alla scomparsa della magistratura per più di un secolo.

Infine, nel terzo e ultimo capitolo, ci si focalizzerà sulle figure di Silla e Cesare, due personaggi che ai fini di questo studio detengono un ruolo fondamentale essendo i protagonisti che segnarono la definitiva degenerazione della figura del dittatore romano, in particolar modo Cesare, che si pose alla base del definitivo crollo della *res publica*, che peraltro già viveva un periodo di declino ancor prima della dittatura di Silla nel 82 a.C..

Il capitolo si conclude poi riflettendo sul ruolo che la dittatura ricopre nell'epoca moderna e di come essa si sia trasformata da una magistratura nobile ad uno strumento utilizzato per istituire un regime tirannico.

CAPITOLO PRIMO

NASCITA DELLA FIGURA DEL DITTATORE

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. La figura di Servio Tullio e gli antenati monarchici del dittatore - 3. La figura del dittatore tra Roma e la lega latina.

1. Premessa.

Con il termine di dittatore si sono identificate nel corso del tempo realtà politiche estremamente diverse tra loro. In particolare, in età moderna, si identifica la dittatura come una forma di governo autoritario caratterizzata dal concentramento di tutti i poteri in un unico soggetto¹.

In epoca classica la figura del *dictator* rientra nel novero delle magistrature repubblicane romane, nello specifico consiste in una magistratura straordinaria che ha ricoperto un ruolo di notevole spessore per lo sviluppo della città, prima, e dell'impero dopo. È una figura dotata di un *imperium*² assoluto e per questa ragione consiste in una carica straordinaria, instaurata prettamente solo in casi di estrema necessità, per difendere la *res publica* da minacce interne o esterne. La sua importanza è riconosciuta in modo univoco da numerosi studiosi, antichi e moderni, che hanno dedicato numerose opere all'analisi di tale figura.

¹Voce "Dittatore" in *Enciclopedia del diritto*. 2. ed. aggiornata e ampliata, Milano, Garzanti, 2001, pag.486.

²Voce "*imperium*" in *Enciclopedia del diritto*. 2. ed. aggiornata e ampliata, Milano, Garzanti, 2001, pag.665. Nel diritto romano, potere sovrano che spettava nell'età repubblicana ai magistrati maggiori (consoli, pretore, dittatore) e nell'età imperiale al principe, denominato perciò *imperator*.

Comportava il supremo potere di comando militare, che ne costituiva l'essenza principale; la facoltà di convocare le assemblee popolari (*comitia*) e di consultare il senato; il potere coercitivo di polizia (*coercitio*); la facoltà di emanare proclami (*edicta*) a contenuto amministrativo o giurisdizionale. Segni esteriori dell'*imperium* erano i fasci di verghe portati dai littori, che fuori della città includevano le scuri, a significare il potere di vita e di morte inerente all'*imperium militae*.

Tra gli antichi analizziamo particolarmente Livio, che negli “*Ab Urbe condita*” si occupa di tale figura, cercando di fare chiarezza sull’incertezza che avvolge la sua nascita e la sua evoluzione nel corso dei secoli.

Va specificato che in tale opera è lo stesso Autore ad affermare più volte la presenza di zone d’ombra³ riguardanti la documentazione riferita alla nascita dell’istituto della dittatura e più in generale della storia romana arcaica; in ogni caso egli colloca la nomina dei primi *dictator* durante la nascita della repubblica, che viene accertata intorno al 509 a.C.

Il Patavino riconosce Larcio come primo dittatore romano e nel farlo prende una posizione netta a riguardo. Tale sicurezza deriva dalle fonti a cui si è riferito, in particolare, i *veterrimi auctores* in quanto vengono considerati più attendibili in ragione del criterio dell’anteriorità; inoltre, riscontra la congruenza con la *lex de dictator creando*, che prevedeva come requisito per la nomina di *dictator* il rango consolare⁴.

Da quanto appena accennato possiamo affermare che tale *lex* individua la necessità di nominare come *dictator* un soggetto dotato di comprovata esperienza e competenza, oltre che adeguate doti morali e spirituali in ragione dello smisurato potere che è riconosciuto a tale figura⁵.

³ Liv.2.18.4 Circa l'anno e il nome dei consoli sospettati di essere filotarquiniani non c'è accordo tra le fonti, né si sa con certezza chi sia stato il primo dittatore. Tuttavia, vedo che gli storici più antichi parlano di Tito Larcio come primo dittatore e di Spurio Cassio come maestro di cavalleria.

⁴Liv.2.18.5-6Proprio per questo motivo tendo personalmente a credere che, come moderatore e mentore dei consoli, venne scelto Larcio che era un ex console e non tanto Manio Valerio, figlio di Marco e nipote di Voleso, il quale console non lo era ancora stato. Se poi avessero voluto scegliere il dittatore proprio da quella famiglia, avrebbero dovuto nominare suo padre, Marco Valerio, uomo di spiccata virtù ed ex console.

⁵Liv. 4.13.11 Ma poi, visto che da ogni parte gli dicevano che in quella tempra di vecchio c'era non solo più saggezza, ma anche più coraggio che in tutti gli altri, e che lo coprivano di elogi non certo immeritati, siccome il console non desisteva, alla fine Cincinnato, dopo aver pregato gli dèi immortali che la sua vecchiaia non portasse danno e disonore alla repubblica in quelle delicate circostanze, fu proclamato dittatore dal console.

Riguardo alle circostanze necessarie per la nomina, come abbiamo già accennato prima, essa avviene in ragione di particolari situazioni, che rendono necessario il ricorso a tale figura.

Livio infatti riconosce, oltre che ad un'elevata importanza dell'aspetto bellico, anche la necessità di risolvere problematiche interne. Egli pone l'accento sulla necessità di fronteggiare un'emergenza fuori dal comune che legittima la sua nomina.

Come afferma Cavaggioni Francesca, “la dittatura è soluzione naturale e obbligata in *trepids rebus*: in contesti cioè contrassegnati da un forte turbamento e disagio psicologico, che coinvolge tutta la comunità... e che è, al contempo, manifestazione della sensazione di non riuscire a far fronte a quel pericolo ma anche, a sua volta, causa di una paralisi che impedisce di pervenire a una risoluzione”⁶.

Da quanto detto finora possiamo imputare a Livio una opinione positiva dell'istituto: da un lato riconosce la sua particolare pericolosità in relazione all'enormità di poteri accentrati nella sua figura, che potrebbero portare ad una deriva tirannica, come successivamente avverrà con Silla e poi Cesare; dall'altro riconosce al dittatore un'autentica devozione alla *res publica*, almeno prima della sua degenerazione.

⁶F. Cavaggioni, *Tito Livio e gli esordi della dittatura*, in “*La dittatura romana*” (a cura di Garofalo L.), Tomo 1, Napoli, Jovene, 2017, pag. 17.

2. La Figura di Servio Tullio e gli antenati monarchici del dittatore.

Prima dell'istituzione della *res publica* Roma era sotto il dominio di un *Rex*, da prima di origine latina e successivamente di origine etrusca; proprio con questi ultimi il regno vive una grande evoluzione sotto tutti gli aspetti, specialmente in campo urbanistico e militare, assumendo i tratti della città-stato.

Riguardo alla nostra analisi è doveroso soffermarsi sulla figura del sesto Re di Roma, Servio Tullio, monarca durante il VI sec. a. C.; si ritiene che questo non fosse il suo vero nome, in quanto a tale appellativo non gli viene riconosciuta una derivazione etrusca, dato che non veniva chiamato in tale modo dagli stessi etruschi.

Secondo l'opinione di Valditara, Servio fu un prigioniero di guerra, ma la tradizione latina, nel tentativo di nobilitare la figura di questo personaggio rimanda alla sua condizione di schiavo alla nascita. La circostanza non vuole tanto sottolineare una sconfitta sul campo di battaglia, ma bensì si riferisce al fatto che sua madre fosse stata fatta prigioniera sul campo di battaglia dopo la morte del marito Principe, prima di poter dare alla luce il futuro Re.

Nonostante quanto riconosciuto dai latini, l'opinione più credibile, anche in ragione del fatto che nel tempo si sono susseguite diverse versioni della tradizione, è quella che vede Servio Tullio come prigioniero di guerra, che grazie alle sue abilità militari è riuscito a guadagnarsi la fiducia e successivamente la libertà da parte del Re Tarquinio Prisco.

In epoca tardo repubblicana era accettato pacificamente dai Romani che un prigioniero di guerra, come lo era il sesto Re, potesse ricoprire ruoli apicali e addirittura il ruolo di *Rex*; ciò era un tratto caratteristico

dell'epoca del dominio etrusco, caratterizzato dalla possibilità di grande mobilità sociale⁷.

Detto ciò, possiamo ora affermare che proprio grazie alle innate abilità militari di Servio, insieme alla enorme fiducia che Tarquinio riponeva in lui, gli permisero, oltre che conquistare la libertà, anche di ricoprire un ruolo apicale nelle gerarchie monarchiche, in quanto il Re gli affidò una grande autonomia in campo militare e successivamente anche il ruolo di suo rappresentante una volta invecchiato.

L'obiettivo di Tarquinio era quello di far succedere al trono Servio, ormai diventato suo genero⁸. Tale intenzione però provocò una congiura nei confronti dello stesso Re, che di fatto portò successivamente alla sua morte; le ragioni imputabili a questo colpo di Stato sono riferite al fatto che gli oppositori vedevano nell'operato del monarca etrusco la volontà di manomettere e scavalcare la costituzione, che aveva caratterizzato Roma almeno fino al dominio latino; operato che di conseguenza sviliva il ruolo e il potere dei *paters*, introducendo una successione al trono dinastico che non prevedeva il passaggio attraverso gli stessi *paters*.

Una volta morto Tarquinio, Servio Tullio, con lo scopo di vendicare il suo sovrano, mosse un'offensiva contro i congiurati, che sancì la sua ascesa al trono. Il nuovo Re, avvertendo la mancanza di un supporto solido su cui fondare il suo potere, sentì la necessità di predisporre una grande riforma in campo militare, proprio per stravolgere quella predominanza gentilizia data dalle tribù genetiche, che era alla base dell'esercito romano.

⁷G. Valditara, *Studi sul magister populi: dagli ausiliari militari del rex ai primi magistrati repubblicani*, Milano, A. Giuffrè, 1989, pag.60-61.

⁸ Liv.1.39.9 Quando poi Tarquinio dovette scegliere un genero, non essendoci a Roma altri giovani che potessero reggere al confronto con lui, il re gli diede in moglie la figlia.

Ripercorsa la storia di Servio passiamo ora alla figura del Mastarna, grande condottiero etrusco, e dei fratelli Vibenna sempre della tradizione etrusca. Riguardo a queste figure si sono susseguite nel tempo varie opinioni diametralmente opposte: da un lato si riteneva che tale figura non potesse essere ricondotta a quella di Servio Tullio e che non vi fossero collegamenti con il Re etrusco Tarquinio Prisco, dall'altro lato invece si identifica tale figura, quella di Mastarna, proprio con Servio Tullio considerando lui e i fratelli Vibenna come alleati del *Rex*.

Secondo quest'ultima teoria, avallata dall'imperatore Claudio e da altri autori su cui Giuseppe Valditara fonda parte della propria ricerca, possiamo affermare che il Mastarna, di cui tratta la tradizione etrusca, non è altro che un personaggio che ha ricoperto il ruolo di *magister* a Roma durante il regno di Tarquinio, difatti tale denominazione etrusca deriverebbe proprio dal termine *magister* in uso a Roma.

Sovrapponendo quindi le due figure, di Servio e di Mastarna, possiamo individuare le stesse caratteristiche, in quanto come già affermato, Servio ha ricoperto importanti ruoli militari sotto Tarquinio; di particolare rilievo sono il comando dei *equites* e dei *pedites* romani, ma le due tradizioni però divergono riguardo l'identificazione di Servio. Secondo la tradizione romana, come già detto in precedenza, lo consideravano nato da una madre schiava e successivamente liberato dal Re, mentre secondo la tradizione etrusca, era un compagno di Cele Vibenna, che riuscì a conquistare Roma dopo un periodo di occupazione e che una volta salito al potere modificò il suo nome proprio in Servio Tullio. Ad oggi gran parte della dottrina riconosce nel Mastarna l'etruschizzazione del titolo latino *magister*, confutando così la teoria precedente che

considerava il titolo di *Macstarna* come un diretto subordinato del *magister*⁹.

Analizziamo ora la figura dei *magister* presente a Roma durante il periodo monarchico-etrusco; essi erano diretti subordinati del Re, comandanti in grado unico dei fanti e dei cavalieri, mentre al *Rex* spettava il comando supremo di tutto l'esercito. I comandanti erano rispettivamente il *magister populi* e il *magister equitum*.

Riguardo il *magister populi* non si hanno fonti chiare e specifiche; proprio questa frammentarietà delle fonti ha comportato un errore in alcuni autori tardo repubblicani, che hanno confuso tale istituto con quello del *dictator*, anticipandone così la sua comparsa.

La presenza di tali ausiliari viene attestata già durante il regno di Anco Marzio, che proprio in ragione delle sue scarse doti militari, si affidò a diversi ausiliari. Tra questi emergono notizie riguardo al ruolo di comandante affidato a Tarquinio Prisco, con il Re che si limitava a guidare gli armati alla leggera. Tutto ciò ci porta ad affermare, diversamente da quanto attestato dagli antichi, che l'oplitismo¹⁰ non è stato introdotto da Servio Tullio, ma che era già presente qualche decennio prima.

Il ruolo di questi due *magister* è stato di notevole importanza relativamente alla cacciata dell'ultimo monarca, Tarquinio il Superbo; difatti le fonti, trattando appunto del colpo di stato, si riferiscono a Bruto,

⁹G. Valditara, *Studi sul magister populi: dagli ausiliari militari del rex ai primi magistrati repubblicani*, cit., pag.117.

¹⁰F. Arcaria, *Storia costituzionale di Roma*, Torino, Giappichelli, 2014, p.46. Consiste nella composizione di un nuovo esercito formato da soldati muniti di armi difensive ed offensive scendendo in combattimento mantenendo sempre una formazione compatta.

L'introduzione di questo sistema va a sostituire lo stile di combattimento di stampo eroico che si basava su singoli duelli volti a dimostrare le proprie doti, adesso si privilegiano caratteristiche come la disciplina e lo spirito di solidarietà verso i compagni.

nipote di Tarquinio e lo identificano come un *tribunus celerum*¹¹ in grado unico. Tale ricostruzione non convince in quanto è attestato che il Superbo, rientrato in città dopo il tradimento del nipote e delle truppe a lui fedeli, compie subito la nomina di due nuovi comandanti. Fatta questa premessa possiamo affermare che l'errore sull'identificazione del ruolo di Bruto risiede appunto nella frammentarietà delle fonti. Gli annalisti non ritenendo fondamentale la carica del *magister populi*, e mentre in epoca repubblicana la carica di *magister equitum* era direttamente sottoposta al dittatore, pareva più plausibile da parte degli stessi annalisti identificare Bruto come un *tribuni celerum*.

Nonostante la somiglianza tra la carica di *magister populi* e *dictator* esse differiscono riguardo le funzioni: il *magister populi*, infatti, a differenza del dittatore gode di poteri limitati in quanto è comunque sottoposto al comando del *Rex*, a differenza del dittatore che invece gode di un *summum imperium*.

I compiti riservati a tale *magister populi* attecchivano principalmente alla sfera militare, in particolare si occupava oltre che del comando della fanteria anche dell'addestramento delle truppe. Tale compito era essenziale proprio in ragione della tattica oplitica che richiedeva una grande coordinazione tra tutti i fanti; gli era inoltre impedito di montare a cavallo e di porsi a comando dei cavalieri. Tale divieto è poi stato esteso anche al *dictator*, che una volta designato doveva nominare un *magister equitum*.

Un'altra differenza rilevante sta nel fatto che mentre i magistrati repubblicani agivano nell'interesse del popolo essendo eletti dal popolo stesso, il *magister populi* era direttamente nominato dal *Rex* e agiva

¹¹ Liv.1.59.7 ...Una volta lì, un messo convoca il popolo di fronte al tribuno dei Celeri, magistratura tenuta casualmente in quel periodo proprio da Bruto.

esclusivamente nell'interesse del sovrano. Per legittimare la sua nomina doveva convincere il popolo che la scelta caduta su di lui trovava il consenso della divinità; tale procedimento di nomina si ricollega a quello del dittatore, che pare fosse pressoché corrispondente per le due figure. Tale procedimento prendeva il nome di *dictio*.

Nel tempo si è discusso sulle modalità di transizione dal regime monarchico a quello repubblicano: ci si è chiesti se tale transizione fosse avvenuta in modo traumatico, come attestato dalla tradizione, oppure se fosse il frutto di un processo di evoluzione che ha portato una lenta esautorazione di tutti i poteri del *Rex*.

Si ritiene ormai unanimemente che la transizione sia avvenuta in modo traumatico e che poi la repubblica si sia sviluppata su quanto rimasto del sistema monarchico. Difatti il vuoto di potere lasciato dal Re viene riempito dal *magister populi*, in ragione del ruolo e dai poteri che già deteneva durante il periodo monarchico, cioè non si giunge direttamente al comando con la figura dei consoli o di un *dictator*. Ciò spiegherebbe la ragione per cui, nonostante fosse caduto il regime monarchico, si continuasse ancora ad applicare quanto previsto dai *commentarii Servi Tulli*¹².

Secondo Giuseppe Valditara quando le varie fonti che si riferiscono alla figura del *praetor maximus* non fanno altro che riferirsi al *magister populi*, con tale definizione non ci si rivolge ad una carica autonoma ma identifica solo la sua posizione rispetto agli altri *praetores* detti *minor*; essi erano il *magister equitum* e il *praefectus urbi*¹³ quando posti alla

¹² Liv.1.60.3 Lucio Tarquinio Superbo regnò venticinque anni. La monarchia era durata a Roma, dalla fondazione dell'Urbe alla sua liberazione, duecentoquaranta quattro anni. Furono quindi eletti nei comizi centuriati dal prefetto dell'Urbe, secondo le norme stabilite da Servio Tullio, due consoli, Lucio Giunio Bruto e Lucio Tarquinio Collatino.

¹³ Aveva il ruolo di custodire la città comandando la riserva costituita dagli anziani, ciò comporta che tale carica, dato l'importanza ricoperta, fosse dotata di *imperium*.

guida dell'esercito¹⁴. Ad avvalorare ulteriormente tale ipotesi l'autore ci dice che il *magister equitum* e il *praefectus urbi* erano dotati di 6 *fasces* mentre il *magister populi* era dotato invece di 12 *fasces*. Inoltre, grazie all'introduzione della turnazione, che permetteva l'alternanza al comando supremo dell'esercito, tali cariche non venivano direttamente creati come *magister populi* o *equitum*, ma più genericamente come *praetores*.

Tale sistema fu poi sostituito da due magistrati di pari *imperium* e questa esigenza fu provocata da necessità belliche. A causa degli innumerevoli scontri su più fronti, prevedere una sola armata, di fanti e cavalieri, posta sotto il *magister populi* ed il *magister equitum*, rischiava di non essere più una tecnica vincente come un tempo; si arriva, allora, al raddoppiamento della legione intorno al V sec.

Parificando i poteri dei due magistrati era ormai inutile identificare il comandante della fanteria come *praetores maximus*. Tutto questo portò alla necessità di nominare un solo magistrato supremo nei casi in cui fosse necessario un controllo unitario dell'esercito in situazioni di particolare gravità, specialmente quando, ad esempio, i due comandanti non riuscivano a mettersi d'accordo sulle azioni da compiere.

¹⁴G. Valditara, *Studi sul magister populi: dagli ausiliari militari del rex ai primi magistrati repubblicani*, cit., pag.335 ss.

3. La figura del dittatore tra Roma e la lega latina.

Rispetto quanto detto fin adesso possiamo ora analizzare la comparsa del *dictator* a Roma. Tale istituto si ritiene una diretta derivazione della dittatura già esistente nella lega latina.

La città di Roma, già dal regno di Servio Tullio, aveva l'obiettivo di conquistare l'egemonia del Lazio. Caduto il sesto Re fu Tarquinio il Superbo ad imporsi sull'ambiente latino, facendosi riconoscere come sovrano ed eliminando ogni carica federale. Tant'è vero che i Tarquini, una volta cacciati da Roma dopo la rivolta popolare, si rifugiarono dai latini pianificando un'azione contro i romani.

Una volta cacciato l'ultimo Re, le città latine trovarono l'occasione per ribellarsi al dominio romano e verso la fine del 500 a. C procedettero alla nomina di un *dictator* federale, liberamente scelto da tutti gli alleati della lega. Il dittatore si poneva come capo assoluto dell'esercito federale, proprio grazie alle prerogative che gli erano state concesse, ne scaturì uno scontro che portò alla costituzione di una coalizione antiromana guidata da Ottavio Mamilio e, contemporaneamente, la nomina di un dittatore anche a Roma.

Si ritiene probabile che la città rivendicasse il ruolo di dittatore federale per il suo *magister populi*, giudicando il ruolo di Mamilio illegittimo. I romani sconfissero la coalizione antiromana, considerata con finalità secessioniste, nella famosa battaglia del Regillo; a questo punto i rispettivi ambasciatori latini dovettero recarsi davanti al *dictator* romano, sottomettendosi ad esso, riconoscendo il predominio di Roma e soprattutto accettando il titolo di *dictator* federale al *magister populi* romano.

Con il tempo i romani finirono per riunire queste due cariche grazie alla loro evidente somiglianza; è importante infatti ricordare che in molte città latine la *dictatura* costituiva una carica civica ordinaria e annuale. Questa sostituzione di terminologia, inoltre, è stata generata anche da una maggiore specificazione del ruolo, visto che ormai il *magister populi* non era più soltanto il comandante della fanteria oplitica, ma il comandante supremo dell'esercito.

CAPITOLO SECONDO

LE FUNZIONI DEL DITTATORE

SOMMARIO: *1. Le magistrature repubblicane – 2. Caratteri della dittatura. – 3. Funzioni del dittatore – 4. Anomalie della magistratura.*

1. Le magistrature repubblicane.

Le leggi Licinie Sestie del 367 a.C. rappresentano l'accordo patrizio-plebeo che ha portato alla definitiva conclusione del conflitto tra le due classi sociali, che aveva contraddistinto l'intero periodo di transizione dal sistema monarchico a quello repubblicano; tali leggi prevedevano la struttura fondamentale su cui fondare il nuovo assetto costituzionale.

In realtà questa pacificazione tra patrizi e plebei non fu immediata, ma si realizzò in un lasso di tempo abbastanza lungo, coincidente con il forte periodo espansionistico che Roma stava attraversando nei territori Italici¹⁵. Nel giro di un secolo i plebei riuscirono ad ottenere il completo pareggiamento tra le due classi, venne riconosciuto loro l'accesso, oltre che al consolato, anche alla dittatura e alla censura¹⁶.

È di grande importanza il giudizio di Polibio¹⁷ (storico di origine greca vissuto a Roma nel II secolo a.C.) il quale inquadra la costituzione romana come la sintesi perfetta, riguardo i suoi elementi fondamentali,

¹⁵O. Licandro, *Roma e le sue istituzioni dalle origini a Giustiniano*, Torino, Giappichelli, 2019, pag.126.

¹⁶F. Arcaria, *Storia costituzionale di Roma*, cit., pag.121.

¹⁷Polyb. 6.11.11-12 Tutte e tre, dunque, le forze di cui prima ho parlato avevano potere nella repubblica: e così attraverso queste ogni affare particolare era regolato e amministrato con equità e scrupolosità, tanto che nessuno, neppure fra gli stessi romani, avrebbe potuto dire se quello era un regime aristocratico o democratico o piuttosto monarchico. Ed è naturale che fosse così. Quando, infatti, poniamo attenzione al potere dei consoli, ci sembra che quel governo fosse monarchico e regio; se badiamo al senato, ecco che ci sembra aristocratico, e poi, invece, se osserviamo il potere del popolo, ci pare chiaramente democratico.

delle diverse forme di Stato: monarchia, repubblica e principato. Secondo lo studioso, il pregio di tale sistema risiedeva nel fatto che i vari elementi fondamentali si bilanciavano perfettamente fra di loro, evitando così che lo Stato potesse degenerare in forme di governo come ad esempio la tirannide ¹⁸.

Come abbiamo già detto prima, chiuso il periodo di transizione si affermò definitivamente la repubblica e i suoi rispettivi pilastri fondamentali. Tra tutti, al centro del nostro studio, prendiamo in esame le magistrature.

Esse si slegano dal significato originario che identificava nel *magister* il capo della comunità e diventano una figura astratta, che si riferisce a soggetti privati che vengono investiti per un determinato lasso di tempo di un pubblico potere¹⁹.

Le magistrature sono molteplici, tuttavia esse hanno alcuni tratti comuni:

- a. la temporaneità, poiché di regola esse avevano una durata pari ad un anno. Vigeva inoltre l'impossibilità, per l'organo che le aveva investite di tale potere, di revocarlo prima della scadenza del termine.

Legata al carattere della temporaneità troviamo la responsabilità dei magistrati, i quali dovevano prestare un doppio giuramento, il

¹⁸ Polyb.6.18.1-8 Poiché dunque ciascuno dei tre organi politici ha tale possibilità di danneggiare gli altri, la loro unione è conveniente in tutte le circostanze, tanto che non è possibile trovare una costituzione migliore di questa. Così quando per il sopraggiungere di qualche pericolo esterno è necessario che tutti siano concordi e che si aiutino, allora l'organizzazione politica dello Stato è tale che nessun provvedimento necessario viene tralasciato, perché tutti insieme gareggiano a fronteggiare quanto è accaduto, né viene ritardata alcuna decisione, perché tutti singolarmente e collettivamente collaborano per compiere ciò che si sono proposti. Quando, infatti, uno degli organi del potere tenta di aumentare oltre i limiti la propria autorità, cercando di sopraffare gli altri, poiché, secondo quel che ho detto prima, nessuno di essi è autonomo e i suoi disegni di predominio vengono ascoltati dagli altri, è chiaro che essi sono destinati a fallire. Ognuno resta quindi nei limiti prescritti o perché è impedito nei suoi tentativi o per timore della reazione degli altri.

¹⁹O. Licandro, *Roma e le sue istituzioni dalle origini a Giustiniano*, cit., pag. 128.

primo all'entrata in carica in cui si impegnavano ad osservare le norme civili e penali, il secondo nel momento in cui terminavano la loro carica, dichiarando di aver rispettato il loro impegno;

- b. la pluralità;
- c. l'elettività, poiché i magistrati erano eletti dalle assemblee popolari. Una prima distinzione è legata proprio a questo elemento, infatti possiamo distinguere le magistrature maggiori (consoli, censori, pretori) da quelle minori (edili curuli, pretori) in quanto le prime venivano elette dai comizi curiati, mentre le seconde dai comizi tributi; infine, i magistrati plebei (tribuni, edili) venivano eletti dai concili della plebe;
- d. l'onorarietà, che viene intesa come un onore, quindi il suo esercizio è completamente gratuito; solo per i magistrati provinciali è prevista un'indennità per le spese di equipaggiamento, vitto e viaggio.

Come già accennato le magistrature possono essere classificate in vari modi; prima di tutto esse si dividono in ordinarie e straordinarie, così come riportano i moderni studi²⁰: le prime erano fondamentali per l'amministrazione della repubblica e potevano essere ininterrotte oppure ad intervalli periodici; alle seconde invece vi si ricorreva in via del tutto eccezionale.

Una seconda distinzione, che nel tempo è scomparsa a causa della parificazione delle due classi sociali, riguarda le magistrature patrizie e plebee; una terza distinzione riguarda invece le magistrature curiali e non curiali.

²⁰O. Licandro, *Roma e le sue istituzioni dalle origini a Giustiniano*, cit., pag.134

La più importante tra le distinzioni è quella che riguarda le magistrature *cum imperium* e magistrature *cum potestate*, le prime spettanti solo a determinate categorie, mentre le seconde previste per tutti i magistrati.

A conclusione di quanto detto finora è importante ricordare che ogni titolare della medesima magistratura aveva la possibilità di esercitare il proprio potere senza verificare preventivamente l'assenso del collega; quest'ultimo se contrario a quella decisione, poteva porsi in opposizione con *l'intercessio*, che si configurava come un diritto di veto reciproco. Per ovviare a stalli del sistema si è giunti a prevedere l'accordo preventivo tra i magistrati. Per ognuno di essi, inoltre, era posto il divieto di ricoprire contemporaneamente due diverse cariche magistratuali, era fatto divieto anche di tornare a ricoprire la stessa magistratura prima che fossero passati almeno dieci anni (previsto come divieto assoluto per i consoli e i censori)²¹.

²¹F. Arcaria, *Storia costituzionale di Roma*, cit., pag.62.

2. Caratteri della dittatura.

La dittatura viene identificata come una magistratura speciale, in quanto ad essa si ricorre solo in casi di particolare necessità e come *extrema ratio*. Il potere del dittatore viene definito unico, assoluto e irresponsabile. Quest'ultima definizione risulta importante in quanto vi è un collegamento tra monarchia e dittatura: il dittatore, infatti, non è sottoposto a nessun tipo di potere di controllo da parte di altri soggetti e gode dell'insindacabilità *ex post* delle azioni compiute durante la sua carica²² e dunque possiamo identificare il suo potere come un *summum imperium*.

Tale potere gli permetteva di avere un numero doppio di littori che lo accompagnavano rispetto a quelli spettanti al console (essi erano 12), inoltre poteva portare all'interno della città le insegne militari, in modo che non si potesse distinguere l'*imperium domi* dall'*imperium militiae*. Gli era inoltre permessa la possibilità di condannare un cittadino all'interno del pomerio senza vincolo di *provocatio ad populum*²³ ed *intercessio*.

In ogni caso è vero che tale irresponsabilità del dittatore veniva riconosciuta a livello giuridico come una vera e propria immunità; ciò nonostante, essa poteva essere messa in discussione quando le azioni condotte dal dittatore mettevano in pericolo l'ordine costituzionale. Un caso di processo a carico di un dittatore, di cui le fonti ci danno notizia, riguarda la dittatura del 363 a.C. di L. Manlio Capitolino Imperioso. Egli fu nominato dittatore con il compito di procedere alla cerimonia

²²A. M. Fenocchio, *Plebità e dittatura*, in "La dittatura romana" (a cura di Garofalo L.), Tomo 1, cit., pag.113.

²³O. Licandro, *Roma e le sue istituzioni dalle origini a Giustiniano*, cit., pag. 148. Nel corso del III secolo a.C. si giunse ad ammettere che la *coercitio* del dittatore fosse sottoposta a *provocatio ad populum*.

dell'infissione del *clavus* affinché cessasse la grande pestilenza che attanagliava la repubblica. Tuttavia, una volta portato a compimento il suo incarico anziché abdicare, come previsto dalla prassi, decise di indire la leva con lo scopo di muovere guerra verso gli Ernici. Tutto ciò causò una grande indignazione nella città e una forte reazione dei tribuni della plebe, che di fatto spinsero all'abdicazione di Manlio.

Ciò che veniva imputato al *dictator* non era il fatto di aver esercitato un abuso di potere, ma gli era contestato il modo in cui esercitava tale potere. Infatti, il dittatore una volta nominato, a prescindere dalle ragioni che sono poste alla base della sua nomina, era investito della pienezza dei poteri riconosciuti a suddetta magistratura.

Il carattere che distingueva principalmente il potere dittatorio da quello monarchico era il divieto, in capo al dittatore, di poter montare a cavallo e il fatto che, senza un'apposita autorizzazione, non aveva il potere di spesa pubblica.

Da quanto emerge dalle fonti non si ha un'idea univoca sulle esatte accuse mosse contro Manlio e quando esse furono proposte; è plausibile che esse si siano verificate in un secondo momento, cioè quando il dittatore, dato le forti pressioni, decise di abdicare e di conseguenza si rese possibile contestargli tali azioni.

Per quanto attiene al citato divieto di montare a cavallo in capo al dittatore, esso può essere soggetto ad una deroga da parte del senato o dal comizio curiato. L'introduzione di tale divieto secondo Giuseppe Valditara si rende necessaria e va ricondotta a quanto previsto precedentemente nella storia romana, riguardo il *magister populi*. Data la particolare funzione militare di tale magistratura era indispensabile che a livello strategico si concentrasse sul comando della fanteria oplita,

lasciando il comando della fanteria al proprio *magister equitum*²⁴. Era un magistrato nominato dal dittatore subito dopo la nomina del dittatore stesso, in maniera discrezionale e a lui subordinato. La durata della sua carica coincideva con la durata della carica del dittatore e quest'ultimo poteva in ogni momento costringere il *magister equitum* ad abdicare per poi sostituirlo con un altro soggetto.

²⁴G. Valditara, *Studi sul magister populi: dagli ausiliari militari del rex ai primi magistrati repubblicani*, cit., p.219.

3. Funzioni del dittatore.

Prima di analizzare le funzioni del dittatore è opportuno introdurre la distinzione tra le varie tipologie di dittatura, che si basano sulla presunzione che sussistano delle differenze basate sulle competenze. Con riguardo alle competenze generali troviamo quindi, la dittatura *rei gerundae causa* e *seditionis sedandae causa*, mentre riguardo le competenze specifiche troviamo il dittatore *clavi figendi causa*²⁵, *comitorum habendorum causa*, *feriarum constituendarum causa*. Un'altra distinzione, sempre presunta dai vari studiosi, è quella tra il *dictator optimo iure* e *dictator imminuto iure*.

Tra tutte le varie teorie presenti in dottrina è da sottolineare quella di Nicosia, il quale sostiene che la distinzione tra *dictator optimo iure* e *dictator imminuto iure* non sia mai esistita. La sua teoria fonda sull'idea che la qualifica di *optimo iure* era caduta in desuetudine una volta ammessa la *provocatio ad populum*, anche per la dittatura. L'unica distinzione idonea, nei confronti di questa magistratura, era tra i dittatori vissuti in epoca antica e quelli invece vissuti in un'epoca recente²⁶ e tale circostanza rappresenta uno spartiacque.

Da quanto detto possiamo quindi riconoscere all'interno della dittatura *optimo iure* il *dictator rei gerundae causa* e *seditionis sedandae causa*.

Alcuni teorici, quindi, ritengono limitata la competenza del dittatore, in quanto legata ad un dato compito che ne giustificava la nomina e ne costituiva contemporaneamente l'essenza stessa. Questa posizione incontra delle criticità poiché altri studiosi, come appunto Nicosia,

²⁵ Dittatore che gli antichi romani creavano con funzioni esclusivamente sacerdotali e limitatamente a una specifica azione rituale: doveva piantare un chiodo sulla parete destra della cella di Giove nel tempio capitolino.

²⁶ *Studi in onore di C. Sanfilippo. Volume VII*, Milano, Giuffrè, 1987, pag.529 ss.

riconoscono questo limite in capo ai dittatori come un limite di fatto e non di diritto.

Sarebbe riduttivo riconoscere nella minaccia esterna, oppure nei disordini interni, la sola motivazione scatenante il ricorso al dittatore, egli infatti ricopriva un ruolo di spiccata importanza sul piano politico, ma anche su quello emotivo, in quanto il dittatore riusciva a suscitare e smuovere una sensibilità collettiva.

Riguardo alle sue funzioni, intese nel senso di compiti, innanzitutto una volta incaricato doveva a sua volta nominare il suo *magister equitum*; successivamente egli procedeva alla leva militare; disponeva le strategie in battaglia e guidava il combattimento; riduceva la durata della carica dei censori; curava la relazione con le divinità e affrontava il problema dei debiti²⁷.

Come già detto in precedenza la dittatura era caratterizzata da una durata massima di sei mesi, ciò nonostante, spesso il dittatore, una volta compiuto il compito per cui era stato nominato, abbandonava la carica prima del termine massimo previsto.

L'evidente rapporto emotivo tra *dictator* e i vari membri della società romana, unito a quanto appena detto, ci permette di constatare la sussistenza di un rapporto di fiducia tra la *civitas* romana e il soggetto prescelto per ricoprire il ruolo di *dictator*; Tale fiducia va a porsi come elemento equilibratore con i vasti poteri affidati a tale carica, confinando il limite temporale a strumento di garanzia in *extrema ratio*.

Un ulteriore elemento di collegamento tra il *magister populi* e il dittatore riguarda il processo di creazione. In entrambi i casi sono presenti

²⁷F. Pulitanò, *Le funzioni del dittatore*, in "La dittatura romana" (a cura di Garofalo L.), Tomo 1, cit., pag.65.

elementi magico-religioso-giuridico caratterizzanti un'epoca arcaica della storia di Roma. La nomina del dittatore era subordinata all'emissione di un decreto senatorio che attestasse la necessità di ricorrere a tale magistratura e l'obbligatorietà che la sua nomina avvenisse in territorio italico. Successivamente spettava al console, tramite un proprio atto, nominare il dittatore; il console stesso era obbligato a nominare come dittatore un soggetto che avesse in precedenza ricoperto la carica di console in ragione, si pensa, di una *lex dictator creando* (non vi è certezza sull'effettiva esistenza di tale *lex*).

Il procedimento di nomina, proprio a motivo di quel passato magico-religioso-giuridico, fa identificare la *dictio* come un rito, cioè un insieme di atti simbolici che ritualizza le tradizioni di una comunità²⁸. L'obiettivo era quello di utilizzare la massima espressività linguistica al fine di creare un anello di congiunzione tra la sfera cerimoniale e quella normativa.

Si pensava che tale ritualità esprimesse un messaggio capace di trascendere il mondo terrestre per rivolgersi alla divinità, data la situazione di particolare gravità che ha comportato il ricorso al dittatore.

Gli autori antichi si sono soffermati molto sull'importanza del *silentium noctis* come condizione sacrale per la nomina del dittatore; era posto come giustificazione della necessità che gli *auspicia* venissero presi in assenza di qual si voglia vizio²⁹.

²⁸F. Giumetti, *Prima che il gallo canti*, in "La dittatura romana" (a cura di Garofalo L.), Tomo 1, cit., pag.84-85.

²⁹ Liv.8.23.15 Dicevano infatti che l'irregolarità non poteva esser venuta facilmente alla luce, visto che il console nominava il dittatore alzandosi in silenzio nel cuore della notte; che il console non aveva scritto a nessuno - né in forma privata né in forma pubblica - circa quella procedura; che non vi era alcun mortale in grado di aver visto o udito qualcosa che potesse aver invalidato gli auspici e che gli Auguri non avevano potuto, stando a Roma, divinare in quale irregolarità fosse incorso il console nell'accampamento.

Liv.9.38.14 Quando gli ambasciatori arrivati al cospetto di Fabio gli ebbero comunicato la decisione del senato, descrivendola con parole all'altezza dell'incarico ricevuto, il console abbassa

Passando al ruolo di tale magistratura straordinaria dobbiamo soffermarci sul rapporto che intercorreva con le classi sociali e in merito a ciò, dalla dottrina, emergono due diverse linee di pensiero: la prima vede la dittatura come una magistratura in mano ai patrizi per comprimere le classi inferiori, mentre la seconda linea di pensiero vede la dittatura come organo di garanzia, per quanto possibile, dei contrapposti interessi dei patrizi e dei plebei. È da sottolineare che ovviamente nel corso dell'istituto ci siano state delle dittature particolarmente favorevoli ad una o l'altra classe sociale, ma ciò deve essere ricondotto alla idee politiche personali del dittatore di turno e del suo personale metro di giudizio e non alla carica in sé per sé.

Sorge una contraddizione da quanto affermato da Dionigi e da Livio riguardo la prima dittatura; il Patavino parla di un'emergenza nazionale, mentre lo storiografo greco considera la sua nomina causata da una minaccia plebea. Secondo quest'ultimo, infatti, i plebei sarebbero caduti in una trappola da parte dell'aristocrazia patrizia, che riuscì a fargli approvare l'istituzione di una magistratura immune alla *provocatio ad populum*. In sostanza il dittatore avendo come obiettivo la tutela e la sopravvivenza della repubblica, ha altresì come fine ultimo quello di porsi il più possibile come compositore dei conflitti tra gli ordini.

È innegabile il ruolo di particolare importanza che la dittatura ha ricoperto nel sistema costituzionale romano, ad essa si faceva ricorso quale ultima possibilità di salvezza, come unico mezzo in grado di tutelare l'integrità della *res publica*.

gli occhi a terra e si allontana silenzioso dai delegati, che non avevano idea di che decisione avrebbe potuto prendere. Poi, nel silenzio della notte (come tradizione vuole), nomina dittatore Lucio Papirio.

L'assoggettamento del dittatore alla *provocatio ad populum* costituisce un punto grigio sul piano storico nella dottrina. Già Tito Livio³⁰, in relazione al primo dittatore, riconobbe la paura del popolo di fronte a questa tipologia di magistrato, che aveva il potere di portare le scuri all'interno della città e non essendo sottoposto né a *provocatio* e né alla *intercessio*³¹, Dionigi invece identifica la dittatura come una tirannide volontaria e temporanea. Difatti, agli albori della repubblica, per far fronte alle sempre più numerose guerre si ritenne necessario istituire un'alternativa al comando consolare, che difettava di certezza considerati i poteri parificati dei due consoli e i loro limiti nell'applicazione dei poteri stessi. Pertanto, si ritenne necessaria una magistratura eccezionale in grado di gestire al meglio le innumerevoli guerre, coordinando l'intera popolazione che non può che obbedire al dittatore; egli ha inoltre la possibilità di infliggere pene capitali ai cittadini romani, senza che essi potessero appellarsi tramite la *provocatio*. Di contro la scelta di fissare la durata massima di tale magistratura a sei mesi, anziché quanto previsto per le magistrature cosiddette ordinarie, che duravano in carica solitamente un anno. Questo è testimoniato anche da Pomponio:

Pomp. *lib. eing. ench.* D. 1.2.2.18: ... quando spesso si invocavano guerre, e si facevano più aspri gli scontri con i vicini, si decise che fosse nominato un magistrato di maggior potere. Questo magistrato, poiché aveva il maggior potere, non aveva ragione di essere trattenuto oltre il sesto mese.

³⁰ Liv.2.18.7 Dopo l'elezione del primo dittatore della storia di Roma, quando la gente lo vide preceduto dalle scuri, provò una paura tale da obbedire con più zelo alla sua parola. Infatti, non era più possibile, come nel caso dei consoli, i quali dividevano equamente il potere, ricorrere o appellarsi al collega, né esisteva altra forma di comportamento che l'obbedienza scrupolosa.

³¹ Per *intercessio* si intende, nel diritto pubblico romano, l'atto con cui un magistrato poneva il veto alla disposizione di un magistrato di grado non superiore al suo, intercedendo a favore del popolo romano.

Per garantire questo obiettivo di certezza e tutelare il sommo potere affidato al dittatore si stabilì, oltre a quanto detto fino ad ora, l'inappellabilità del loro giudizio. Con il passare del tempo è lo stesso Festo a dirci che anche nei riguardi del dittatore era possibile proporre la *provocatio ad populum*. Nonostante tale testimonianza è ritenuta attendibile dalla dottrina si è comunque avuto un nutrito dibattito riguardo l'epoca in cui si rese possibile ricorrere a questa garanzia, l'ambito in cui operava e se riguardasse tutte le tipologie di dittatura.

Riallacciandoci al meccanismo di nomina del dittatore, che, come abbiamo già detto, aveva caratteristiche rituali, Festo sottolinea che la descrizione in *optima lege* vada riferita al momento stesso della creazione del magistrato, affermando così che ad egli spettasse un *plenissimum ius* come era già stato previsto per i suoi predecessori creando un filo diretto tra il *dictator* e quest'ultimi. Inoltre, si evidenzia che quanto finora detto fonda le sue radici nel ruolo, e nel potere, affidato all'antico funzionario del Re, il *magister populi*³².

Un altro elemento utile al fine di tale analisi sta nella certezza che durante il procedimento di nomina veniva usata una precisa formula riconducibile al primo dittatore permettendo così la legittimazione di tale nomina e al tempo stesso l'attribuzione degli stessi poteri spettanti già al primo dittatore. Con l'applicazione della *provocatio ad populum* anche nei confronti del *dictator* si è reso necessaria la cancellazione dei riferimenti alla locuzione *optima lege*, in ragione del fatto che si ebbe una riduzione dei poteri spettanti al *dictator*.

La dittatura *senatus legendi causa* secondo la dottrina tradizionale rientrerebbe nell'alveo delle dittature *imminuto iure* e la dottrina basa la

³²E. Nicosia, *Ut optima lege e dictio-creatio del dictator*, in "La dittatura romana" (a cura di Garofalo L.), Tomo 1, cit., pag.330.

propria teoria sull'idea che esistessero due grandi categorie di dittature, quella *optima lege creatus*, rappresentante il vero dittatore, e quella del *dictator imminuto iure*, ricondotta ad una speciale dittatura con poteri ridotti. La dittatura *optima lege* avrebbe goduto della pienezza dei propri poteri, mentre l'*imminuto iure*, nonostante fosse munito di tali prerogative, non poteva esercitarle pienamente, essendo relegato allo specifico compito per il quale era stato nominato.

Nei casi di abdicazione del dittatore era necessario che si verificasse un atto esplicito di rinuncia alla carica, non era necessariamente richiesto alcun vizio. Un esempio è la dittatura di L. Manlio Imperioso³³, il quale una volta nominato per uno scopo sacrale, ben preciso, decise di indire la leva in ragione dell'imminente campagna militare ed è proprio per questo motivo che, il forte malcontento creatosi all'interno dell'*urbe*, spinse Manlio ad abdicare al fine di porre riparo al suo errore. Un altro esempio che possiamo riscontrare è la dittatura di Cincinnato nel 458 a.C.³⁴, chiamato a tale ruolo per far fronte al pericolo militare mosso dai Sabini e degli Equi. Una volta risolta tale situazione e compiuti altri atti, come la degradazione del comandante Lucio Minicio,

³³ Liv.7.3.1-9 ... si dice che i cittadini più anziani richiamassero alla memoria il fatto di una pestilenza un tempo placata da un chiodo infisso dal dittatore. E il senato, spinto da questa credenza, ordinò di nominare un dittatore al fine di piantare il chiodo. La scelta cadde su Lucio Manlio Imperioso, il quale si scelse come maestro di cavalleria Lucio Pinario. C'è un'antica legge, scritta con parole e caratteri arcaici, la quale stabilisce che il più alto magistrato in carica pianti un chiodo alle idi di settembre. Questa legge era affissa sul lato destro del tempio di Giove Ottimo Massimo, nel punto in cui c'è il santuario di Minerva. In seguito, la cerimonia solenne del piantare il chiodo passò dai consoli ai dittatori, in quanto rappresentavano un'autorità più alta. Col passare del tempo l'usanza era stata abbandonata. Ciò non ostante in quel periodo sembra essere di per sé stessa motivo sufficiente per la nomina di un dittatore. Per tale ragione venne eletto Lucio Manlio il quale, come se fosse stato nominato per condurre una guerra e non per assecondare una semplice superstizione, aspirando a portare guerra agli Ernici, suscitò il malcontento dei giovani bandendo una leva che non ammetteva esclusioni. Ma alla fine, quando tutti i tribuni della plebe insorsero uniti contro di lui, si lasciò piegare dalla forza o dalla vergogna e rinunciò alla dittatura.

³⁴ Liv.3.26.8 Il panico e lo smarrimento furono così grandi, come se i nemici assediassero la città e non l'accampamento. Fu richiamato il console Nauzio. Ma siccome la sua protezione non sembrava sufficiente e alla gente andava a genio la nomina di un dittatore capace di rimediare a una situazione più che critica, tutti si trovarono d'accordo sul nome di Lucio Quinzio Cincinnato.

colpevole di essersi fatto accerchiare dal nemico, decide di rinunciare alla sua carica dopo appena sedici giorni dalla nomina e tornare alla sua vita privata nei campi³⁵.

³⁵ Liv.3.29.9 A sedici giorni di distanza dalla nomina, Quinzio rinunciò alla dittatura che aveva assunto per un semestre.

4. Anomalie della magistratura.

Le fonti riportano alcuni casi in cui la nomina del dittatore non avvenne da parte di un console, ma da altri soggetti. Un primo caso si ebbe nel 426 a. C. quando la *res publica* si trovava in una situazione difficile; era nel pieno di una lotta di classe e in procinto di una battaglia con Veio, ma il problema sorse quando, a seguito di una sconfitta sul campo di battaglia, si decise di nominare un dittatore. In quell'anno al governo non erano posti i due consoli, ma bensì quattro tribuni *militatum consulari potestate* (due dei quali dotati di maggiore autorità) e sorse quindi un dubbio di legittimità, tanto che ci si rivolse agli auguri, che in quanto custodi delle tradizioni costituzionali, decretarono la possibilità di nomina del dittatore da parte di uno di questi tribuni militari. Proprio perché dotati di una potestà consolare poterono nominare M. Emilio Mamercino³⁶.

Un altro caso degno di essere riportato è quello accaduto nel 217 a. C. riguardante Q. Fabio Massimo e M. Minucio Rufo. Roma in questo caso si trovava nel pieno della guerra punica ed aveva appena perso sul campo di battaglia uno dei due consoli; l'altro, invece, si trovò bloccato dall'armata cartaginese nel tentativo di ricongiungersi al suo collega. Preso atto di tale situazione, nella popolazione si faceva sempre più

³⁶ Liv.4.31.1-4 Vennero così nominati quattro tribuni militari con potere consolare: Tito Quinzio Peno, già console, Gaio Furio, Marco Postumio e Aulo Cornelio Cosso. Di loro Cosso ebbe il governo della città, mentre gli altri tre, portata a compimento la leva militare, partirono alla volta di Veio e dimostrarono quanto in guerra sia dannoso dividere il comando tra più persone. Ciascuno prediligeva il proprio piano e siccome ognuno vedeva le cose in maniera diversa dagli altri, finirono con l'offrire al nemico l'occasione di un colpo di mano. Infatti, mentre le truppe erano disorientate perché c'era chi ordinava di dare la carica e chi la ritirata, i Veienti li assalirono sfruttando il momento propizio. Fuggendo disordinatamente i Romani ripararono nel vicino accampamento: si patì il disonore più che la sconfitta. La città, non abituata alle sconfitte, piombò nella costernazione; si odiavano i tribuni, si chiedeva un dittatore nel quale riporre le speranze di tutto il paese. Poiché anche in quella circostanza era di ostacolo lo scrupolo religioso, non potendo il dittatore essere nominato se non dal console, si consultarono gli Auguri che tolsero quello scrupolo. Aulo Cornelio nominò dittatore Mamercio Emilio che a sua volta lo scelse come maestro della cavalleria.

diffusa l'idea di ricorrere ad un dittatore per gestire e risolvere l'emergenza bellica. Sorse così il problema della lontananza del console superstite dalla città, necessario per procedere alla nomina; considerata tale situazione, si verificò una significativa deroga alla tradizione costituzionale, in quanto il popolo stesso procedette alla creazione del *dictator* e del suo *magister equitum*.

Questo caso è di particolare importanza in quanto a livello giuridico tale avvenimento derogò, oltre che riguardo al processo di nomina del *dictator* e la nomina del suo secondo, tradizionalmente incaricato dal dittatore, ci fu un'altra anomalia, in quanto attraverso un plebiscito, e l'emanazione della *lex Metila de aequando magistri equitum et dictatoris iure*, si ebbe la parificazione dei poteri delle due cariche. Tale situazione ha portato vari studiosi a considerare a tutti gli effetti entrambi dittatori.

La *lex* in questione venne emanata in ragione di tensioni, in primis fra il dittatore e il suo maestro della cavalleria, ma anche tra parti della popolazione e dell'esercito. Alla base di questa situazione erano poste delle divergenze sulla strategia militare da adottare; tutto ciò portò alla divisione dell'esercito con alla testa rispettivamente gli ormai due dittatori, che così facendo si andarono a ricreare la situazione che era propria dei due consoli.

Sconfitto in battaglia M. Minucio Rufo tornò da Q. Fabio Massimo per sottomettersi nuovamente al suo *imperium*; ciò che va rilevato è che egli non procede ad un *abdicatio*, come dovrebbe essere nei casi di dimissione dei dittatori, ma usa una particolare formula, richiamando

l'abrogazione di un determinato provvedimento legislativo tramite un atto approvato in sede assembleare³⁷.

Riguardo quest'ultimo punto è difficile stabilire se sia stata effettivamente abrogata, sappiamo però con certezza che questo è l'unico caso in cui la *lex Metilia* sia stata applicata.

Subito dopo questo incredibile caso di deroga costituzionale, nel 216 a.C. con la sconfitta di Canne, ci furono contemporaneamente due dittatori, M. Giunio Pera e M. Fabio Buteone. Tale situazione scaturì per l'appunto dalla disfatta di Canne, dove l'enorme armata stanziata dai romani per fronteggiare l'esercito annibalico venne totalmente annientata; con la sconfitta dell'armata morirono anche uno dei due consoli e numerosi personaggi di spicco del gruppo dirigente.

Data tale cornice disastrosa, si decise nuovamente di ricorrere alla dittatura individuando in M. Giunio Pera il soggetto adeguato a tale incarico e venne così nominato dal console superstite e successivamente indisse immediatamente la leva straordinaria. Il senato intanto decise di rivedere le proprie liste e, con l'intento di colmare gli innumerevoli posti vacanti a causa della guerra, si affidò ad un dittatore anziché ai censori. Venne così emanato un *senatus consultum* con il quale si chiedeva al console di nominare dittatore il più vecchio dei censori, affinché procedesse a tale compito con una durata di sei mesi e senza la possibilità di nominare un *magister equitum*³⁸.

³⁷Liv. 22.30.4-5 Per primo, dunque, abrogo ed annullo il decreto della plebe che mi è piuttosto gravato che onorato; e così che a te sorrida la sorte ed a me, ed a questi eserciti tuoi, salvato l'uno, l'altro salvatore, torno sotto i tuoi ordini ed auspici, e ti rendo queste insegne e queste legioni. Permetta che io rimanga il tuo *magister equitum* e ciascuno di questi il grado suo.

³⁸ Liv.23.22.10-11 Si deliberò di creare un dittatore a rieleggere il senato, il quale fosse stato censore, e fosse il più vecchio dei censori in vita; ed ordinarono che si chiamasse il console Terenzio a nominarlo. Il quale essendo tornato a marce forzate a Roma dalla Puglia, lasciato qui un presidio, la notte seguente com'era di usanza, nominò per decreto del senato dittatore per sei mesi, senza *magistrequitum*, Marco Fabio Buteone.

L'obiettivo principale per il senato era quello di non stravolgere gli equilibri che fino ad ora avevano governato la vita politica romana ed evitare che si desse luogo alle elezioni comiziali al fine di eleggere i due censori.

Qui si hanno innumerevoli deroghe sul piano costituzionale; oltre che la presenza di due dittatori in carica contemporaneamente, Buteone si vede eletto per la durata di sei mesi, nonostante la sua nomina non dipenda da ragioni militari. Gli viene impedito di eleggere un *magister equitum* e inoltre gli viene assegnato il potere censorio, cosa che non era mai avvenuta prima. Difatti è lo stesso *dictator*, una volta nominato, a lamentarsi di tali deroghe, tant'è vero che una volta nominati i senatori si dimise dall'incarico.

È chiaro quindi come tutti questi esempi di dittatura si collochino in un periodo storico di forte crisi per l'istituto dittatoriale, almeno in senso tradizionale, che smuove numerosi scontri sul piano politico ancor prima che su quello giuridico.

Quanto appena detto porta alla totale scomparsa della magistratura straordinaria nel corso del III secolo a. C.. Era ormai evidente, come abbiamo appena dimostrato, che l'istituto era in un periodo di decadenza. Era prassi la conduzione delle guerre per mezzo dei dittatori, essendo diventati un mero strumento di strategia militare, ben lontani dall'idea iniziale di istituto posto come *extrema ratio* per la difesa della *res-publica*.

TERZO CAPITOLO

LA DEGENERAZIONE DELLA MAGISTRATURA

SOMMARIO: *1. La dittatura di Silla. – 2. Le riforme sillane. – 3. La dittatura di Giulio Cesare. – 4. La dittatura nella modernità.*

1. La dittatura di Silla.

L'istituto, dopo la caduta in desuetudine nel III secolo a.C., ricomparve, se così possiamo dire, nel I secolo a.C. con Silla che ne imita solo formalmente il modello come fece poi anche Cesare nel 48 a.C.. Riguardo il periodo sillano possiamo dire che sia uno dei periodi che suscita più interrogativi a livello costituzionale.

Prima del periodo dittatoriale Silla ricoprì il consolato nell'88 a.C. con il collega Q. Pompeo Rufo e gli venne affidato il compito di condurre la guerra contro Mitridate in oriente. Il periodo che va appunto dal consolato di Silla e fino alla sua ascesa tirannica nell'82 a.C, viene definito intermezzo democratico; possiamo collocare in tale periodo di intermezzo una serie di stravolgimenti politici, economici e sociali che innescarono la crisi della repubblica, incapace con le sue istituzioni di adeguarsi al rapido evolversi della società.

In particolare, ancor prima della nomina di Silla al consolato, si fece predominante la questione italica che sfociò nella guerra sociale fra i romani, da un lato, e italici da un altro; quest'ultimi avevano l'obiettivo di ottenere la cittadinanza romana o in alternativa l'indipendenza³⁹. Tale situazione andò a intersecarsi con le lotte politiche interne tra il partito

³⁹U. Vincenti, *Ius publicum: storia e fortuna delle istituzioni pubbliche di Roma antica*, Napoli, Jovene, 2018, pag.80.

degli *optimates* e quello dei *populares*. Gli italici riuscirono ad ottenere la cittadinanza tramite l'emanazione di due leggi (*lex Iulia de civitate latinis et sociis danda* e la *lex Plautia Papiria de civitate sociis danda*) che però, insieme ad altre concessioni, venne sottoposta fin da subito a pesanti restrizioni come quella di relegare i *novi cives* in poche tribù.⁴⁰

Il malcontento che si venne a creare tra i nuovi cittadini scaturì successivamente nella prima guerra civile, segnata dallo scontro tra i *populares*, guidati da Mario, e Silla, riguardo l'attribuzione del comando della guerra mitridatica.

Nell'88 a.C. la causa dei *novi cives*, che volevano l'iscrizione in tutte le tribù, venne appoggiata dall'allora tribuno della plebe P. Sulpicio Rufo, che propose un gruppo di leggi. Rufo si accordò con Mario, che offrì il suo appoggio in cambio del comando della guerra in Oriente contro Mitridate, comando che però era già stato affidato dal senato e uno dei due consoli, l'aristocratico L. Cornelio Silla, assegnatario della provincia dell'Asia.

L'opposizione dei consoli alla votazione di tali leggi, tramite la dichiarazione delle *feriae imperativae*, suscitò una forte reazione del partito democratico che costrinse Pompeo Rufo a fuggire e Silla a ritirare le *feriae*. Ciò comportò l'approvazione delle leggi proposte da Sulpicio, tra cui quella che concedeva il comando dell'esercito a Mario; al contempo Silla, ormai a Capua, iniziò ad organizzare l'esercito da utilizzare contro Mitridate.

⁴⁰ App. bell. Civ. 1.49.214-215 Tuttavia i Romani non iscrissero questi nuovi cittadini nelle 35 tribù allora esistenti né loro ordinamento statale, affinché, superiori come erano per numero ai vecchi cittadini, non avessero il sopravvento nelle votazioni, ma divisili in dieci parti crearono altrettante nuove tribù, nelle quali voravano per ultimi. 215. Spesse volte, così, il loro voto era inutile, dal momento che le 35 tribù, chiamate prima al voto, superavano la metà.

A questo punto Silla decise di marciare su Roma con al seguito sei legioni e dopo una feroce battaglia debellò il partito avversario⁴¹. Tale evento è il primo caso di *bellum civile* che trasformò *l'urbe* in un campo di battaglia.

Con il rientro di Silla in Italia nell'83 a.C., a seguito dell'accordo di pace con Mitridate, si inasprì immediatamente di nuovo il conflitto tra le due fazioni all'interno della città e le popolazioni italiche, arrivando all'autunno dell'82 a.C. con la battaglia di Porta Collina, che sancì la definitiva vittoria dell'esercito sillano a discapito dell'esercito consolare e incoronò Silla come unico capo della *res-publica*.

Successivamente alla vittoria della battaglia Silla entrò a Roma in qualità di proconsole e fece strage di nemici tramite le proscrizioni emanate tramite un editto proconsolare; tali proscrizioni vengono ricondotte in quel lasso di tempo che va dalla vittoria in battaglia alla votazione della *lex Valeria de Sulla dictatore*.

È ampiamente condivisa l'idea che vede Silla tornato vincitore in città, sottoposta formalmente al comando dei consoli lontani. Egli era munito di un *imperium* proconsolare e del titolo di *imperator*, che gli fornivano un grande potere coercitivo, soggetto al solo limite del *pomerium*. Per questo decise di convocare una riunione del senato con il fine ultimo di aggirare questo limite e in quest'occasione chiese al senato la ratifica dei suoi precedenti provvedimenti, liberandolo così dallo stato di *hostis rei publicae* e facendo considerare tali i suoi nemici mariani.

Tale atto di convalida dei suoi antecedenti provvedimenti viene ricondotta ad una clausola con valore retroattivo della successiva *lex*

⁴¹ App. *bell. Civ.* 1.58.258 ... Silla entrò in città con l'aspetto e il contegno di un nemico.

Valeria⁴².

Per quanto riguarda la nomina di Silla un grande contributo è fornito da Appiano che ci fornisce un resoconto del contesto, in cui si colloca per l'appunto la nomina di Silla:

App. bell.civ. 1.98.456-459: Silla, detenendo di fatto un potere regio o tirannico, conseguito non con libera elezione ma con forza e la violenza, desideroso, tuttavia, di apparire, almeno esteriormente, d'essere stato eletto, in questo, modo pervenne nel suo scopo. 458. Silla, approfittando di questa consuetudine, dal momento che non vi erano consoli, poiché Carbone era morto in Sicilia e Mario a Preneste, si allontanò di qualche poco da Roma e ordinò al Senato di procedere alla nomina di un interè. 459. Il Senato elesse Valerio Flacco, sperando che egli avrebbe tenuto i comizi consolari. Silla, allora, scrisse a Flacco di far presente al popolo che Silla stimava utile allo stato, nelle circostanze presenti, la riesumazione della magistratura che i romani chiamavano dittatura, alla quale da quattrocento anni non si ricorreva più. Consigliava altresì che il dittatore fosse eletto non con il potere limitato ad un certo tempo, ma fino a quando avesse dato stabilità a Roma, all'Italia e all'impero tutto...

Un primo dato riconosciuto consiste nell'effettivo recupero della dittatura con Silla, essa rivive dopo 120 anni ma in una forma del tutto anomala rispetto al passato. Con la votazione da parte del popolo della *Lex Valeria de Sulla dictatore* di fatti si nominò Silla *dictato rlegibus scribundis et rei publicae constituendae*; tale dittatura presenta per l'appunto un procedimento di nomina anomalo: l'indeterminatezza della durata, la funzione costituente, l'ampiezza dei poterei conferitagli tramite la *lex Valeria* e le attribuzioni religiose.

⁴²G. Rossetti, *Sulla genesi della dittatura di Silla*, in "La dittatura romana" (a cura di Garofalo L.), Tomo 2, cit., pag.550.

A fronte di quanto fin ora analizzato possiamo riscontrare in tale legge un tentativo di istituzionalizzare l'avvento di un potere personale basato sulla potenza militare tramite il principio dell'investitura popolare.

Silla è stato dunque nominato dittatore con una funzione costituente, per promulgare le leggi e per ricostituire la repubblica.

Per raggiungere quest'obiettivo Silla attuò un complesso piano di riforme legislative su ogni ambito della vita romana. La dottrina pone alla base di questa opera riformatrice il conferimento di ampissimi poteri al *dictator*, che lo rendevano praticamente immune. Si ritiene tuttavia che è vero che Silla, dopo la nomina, si vede assegnato un *imperium* assoluto, ma è da specificare che, in riferimento ad alcuni settori, tali poteri vadano ridimensionati. Ad esempio, si ritiene che avesse un potere di iniziativa legislativa e che poi fosse, tale potere, sottoposto al voto comiziale; dall'altro lato si ritiene possibile una legiferazione in via unilaterale in quanto varrebbe la legge di istituzione del dittatore⁴³.

Nel perseguire il suo obiettivo di rifondazione della *res publica* in qualità di *dictator legibus scribundis et rei publicae constituendae*, tramite i suoi atti, tenta di ridefinire la composizione sociale e del ruolo politico delle élite, ridisegnando un ruolo centrale per il senato.

È ormai riconosciuto come afferma Sara Galeotti “che quello di Silla sia un progetto di stampo conservatore, orientato a garantire alla *nobilitas* senatoria una posizione di indiscussa supremazia. Filtrando da questa lente ogni suo intervento sarebbe quindi funzionale a rafforzare il ruolo

⁴³G. Rossetti, *Sulla genesi della dittatura di Silla*, in “*La dittatura romana*” (a cura di Garofalo L.), Tomo 2, cit., pag. 563.

del senato nella *res publica* o quantomeno ad assicurare all'assemblea dei *patres* il monopolio del potere politico”⁴⁴.

⁴⁴S. Galeotti, *L'assemblea dei patres nella constitutio di Silla*, in “*La dittatura romana*” (a cura di Garofalo L.), Tomo 2, cit., pag. 573.

2. Le riforme sillane.

Riguardo alle riforme proposte da Silla egli avrebbe provveduto alla nomina di 300 nuovi senatori tra i cavalieri, rimettendo il voto alle tribù e tale riforma sembrerebbe essere stata adottata nel corso del suo consolato nel 88 a.C. in accordo con l'altro console Q. Pompeo Rufo, in ragione delle ingenti perdite prodotte dalla guerra sociale.

Ampliando così il senato ai cavalieri era ora possibile affidare all'assemblea l'amministrazione della giustizia, in quanto il tribunato della plebe era ormai svuotato di molte delle sue prerogative, poiché ritenuto responsabile per l'eccessivo potere affidatogli. Rintracciamo in ciò due costanti: la natura straordinaria su cui fonda l'integrazione senatoria e il collegamento stretto che si ha tra tale integrazione, e la composizione delle corti giudicanti permanenti nel procedimento per *quaestiones* affidate poi nel 81 a.C. ai *patres*.

Tale nuova composizione del senato porta al suo interno una serie di uomini senza esperienza appartenenti ad un certo livello di censo che si fosse distinto nella guerra sociale, a differenza di quanto previsto in passato con l'ingresso solo degli uomini più nobili tramite una *lectio censoria*, in ragione delle loro qualità morali.

Tra questi nuovi membri troviamo rappresentanti delle élite italiche divenuti senatori in ragione dell'apporto economico e militare offerto al *dictator*. Inoltre, tra i vari provvedimenti avrebbero reintrodotta l'istituto della *patrum auctoritas*, un'autorizzazione preventiva con un'efficacia vincolante per le deliberazioni delle assemblee popolari.

È possibile riconoscere la sussistenza di due anime all'interno del senato sillano, da un lato gli ex magistrati, dall'altro i *novi cives*, in gran parte dotati di poteri giudicanti, che permettevano un controllo proprio nei

riguardi dell'élite senatoria. Se il fine di questi due schieramenti dovesse coincidere, allora il senato sarebbe in grado di perseguire i propri obiettivi, ma nel caso non dovesse essere così i motivi di divisione andrebbero ad intaccare la funzionalità dell'organo, uscendo così indebolito dall'ampliamento anziché fortificato come nei piani originari della riforma.

Una volta assunta la carica di *dictator*, Silla procede con un'altra serie di riforme direttamente collegate a quelle attuate durante il suo consolato; viene emanata la *lex Cornelia de tribunicia potestate* con la quale si prevede la limitazione dello *ius intercedendi*, che torna ad essere uno *ius auxiliie* l'esclusione per chi avesse ricoperto la carica di tribuno dalle cariche curiali. Tale legge aveva l'obiettivo di svuotare dall'interno la carica, rendendola così innocua, non potendo più porsi come elemento bilanciatore al potere senatorio.

Contestualizzando l'epoca in cui avvengono queste riforme è possibile riscontrare le motivazioni che Silla assunse alla base delle sue scelte; un esempio è costituito dal caso di Tiberio Gracco, che in ragione della carica di tribuno della plebe, per far approvare la propria riforma agraria nel 133 a.C. evitò l'*intercessio* del suo collega, tramite l'approvazione, da parte dei *concilia plebis*, della deposizione di quest'ultimo. La deposizione fu giustificata dal fatto che un tribuno non potesse ricoprire tale carica qualora si ponesse contro l'interesse della plebe. Tale situazione è una palese forzatura dell'istituto, che con l'obiettivo di modificare la costituzione romana, perde il ruolo originariamente previsto di bilanciamento⁴⁵.

⁴⁵G. Guida, *Silla e la riforma delle magistrature*, in "La dittatura romana" (a cura di Garofalo L.), Tomo 2, cit., pag.612.

Alla luce di quanto detto è possibile riconoscere che tale riforma non appare essere diretta in favore dei senatori, ma nel tentativo di tornare ad una situazione di equilibrio fra le varie forze dello Stato.

Abbiamo poi la *lex Cornelia de magistratibus* e la *lex Cornelia de XX quaestoribus*. Il primo provvedimento prevedeva il divieto di ricoprire per due volte la stessa carica, se non dopo un intervallo di dieci anni in aggiunta al *cursus honorum*. Anche in questo caso l'obiettivo di Silla è quello di tornare ai vecchi fasti, frenando gli abusi verificatisi nel corso del tempo. Nello stessa direzione si pone la scelta di anticipare al mese di luglio le elezioni dei consoli, che fino ad allora erano svolte in autunno. Con ciò si vuole assicurare un ottimale svolgimento delle elezioni, garantendo al contempo un congruo termine per evitare e reprimere probabili fenomeni corruttivi, al fine di ridare regolarità alle elezioni. Il secondo provvedimento portò a venti il numero dei questori prevedendone cinque a Roma, cinque alla flotta e dieci alle province.

Riguardo alle province è importante trattare la *Lex Cornelia de provinciis ordinandis*, presumibilmente risalente all'81 a.C.. Con questo provvedimento Silla aveva l'intento di rendere automatico il sistema dell'individuazione dei governatori; per raggiungere lo scopo decise di affidarsi all'istituto della proroga, fino ad allora utilizzato in casi eccezionali, e rendendo così le magistrature coinvolte (consoli e pretori) di fatto biennali. Il primo anno i magistrati svolgevano le funzioni per le quali erano eletti all'interno della città, nel secondo anno invece, in ragione di tale istituto, gli era affidata l'amministrazione di una provincia.

Riguardo a tutti questi provvedimenti non disponiamo di notizie sufficientemente chiare da permetterci di contestualizzarle e identificare in maniera univoca il contenuto; possiamo però affermare che con tali

leggi l'intento di Silla fosse quello di far rivivere uno splendore repubblicano ormai possibile solo nel passato.

Un altro perno fondamentale delle riforme sillane risiede nel settore penale. La legge di riferimento è, con molta probabilità, *la lex Cornelia iudiciaria* con la quale si modificò la struttura delle giurie dei processi pubblici e, come affermato in precedenza, trasferendo la funzione di giudice dagli *equites* al senato. Successivamente venne emanato un gruppo di *leges* dette *Corneliae* che istituirono una serie di corti permanenti, con una competenza riservata a specifiche categorie di crimini. Tali corti andarono nel tempo a prendere il posto delle corti straordinarie.

Queste corti istituite da Silla si caratterizzano per il fatto di essere collegate a crimini con risvolti politici come, ad esempio, i reati contro lo Stato.

Tale riforma del settore penale si ritiene una parte del quadro evolutivo che stava già caratterizzando il processo criminale, ancor prima che Silla fosse dittatore, in ragione dell'evoluzione sociale di quegli anni. A Silla va il merito di aver avuto lungimiranza nel ritenere fondamentale l'idea di creare un sistema stabile e in parte omogeneo per agevolare il processo.

Come afferma Guida Giovanni "L'angolo di osservazione della riforma delle magistrature, infatti, permette, a mio avviso, di cogliere come il dittatore fosse animato anche dal desiderio ... di provare a ribilanciare l'organizzazione istituzionale, in modo da ridisegnare lo scheletro dello stato così da poter reggere le forti pressioni sociali che lo attanagliavano. In questo senso si spiega, infatti, l'interesse dedicato al riordino del

cursus magistratuale, delle connesse modalità di svolgimento delle elezioni e la nuova organizzazione del governo delle province ...”⁴⁶.

Nel 79 a.C. Silla abdicò spontaneamente, probabilmente convinto del raggiungimento del suo obiettivo di restaurazione della *res publica*. Silla uscì in modo definitivo dalla scena politica romana, complice l’ascesa di Lepido a capo dei *populares*, che contrastò il sogno dell’ormai ex dittatore di porsi in un ruolo di traghettatore della repubblica, fondato non più sulla carica ricoperta, ma sulla fedeltà dell’esercito e sul prestigio personale⁴⁷.

È ormai ritenuto da tutti che la dittatura sillana si sia contraddistinta per le innumerevoli violazioni costituzionali che l’hanno caratterizzata, specialmente riguardo alla durata e al contenuto. Silla, infatti, a differenza di quanto previsto in passato, viene eletto dittatore senza che sia stabilito un preciso termine per il suo incarico, rendendo così la sua dittatura, a tutti gli effetti, una dittatura indeterminata. Gli fu inoltre affidato il compito di ricostituire la repubblica e per farlo gli era concessa una funzione costituente che permetteva essenzialmente un livello di discrezionalità tale da poter contrapporre l’intera sua dittatura a tutte le dittature che l’hanno preceduta nel tempo.

Il fatto che Silla decise poi di abdicare può farci pensare che il *dictator*, nonostante le palesi violazioni costituzionali di cui si è servito e ha beneficiato, avesse comunque un intento nobile: egli era effettivamente convinto che sarebbe stato in grado di raggiungere l’obiettivo affidatogli con la dittatura ricostituendo il vecchio splendore, ormai dimenticato, di cui godeva la repubblica.

⁴⁶G. Guida, *Silla e la riforma delle magistrature*, in “*La dittatura romana*” (a cura di Garofalo L.), Tomo 2, cit., pag.623.

⁴⁷O. Licandro, *Roma e le sue istituzioni dalle origini a Giustiniano*, cit., pag.179.

3. La dittatura di Giulio Cesare.

Silla, durante la sua dittatura, introdusse il sistema delle proscrizioni: consistevano in una lista di nemici politici, in particolare senatori o membri dell'ordine equestre, che potevano essere uccisi da chiunque; l'assassino riceveva un compenso, qualora avesse portato la testa mozzata del proscritto al cospetto del dittatore.

In questa lista di nemici politici compariva anche il nome di un giovane, Giulio Cesare, che in ragione della sua stirpe e dei fitti collegamenti con i popolari, oltre che l'inserimento nelle proscrizioni si vide privato anche della carica che ricopriva come sacerdote. Solo un successivo intervento da parte di alcuni suoi parenti e delle vergini vestali, proprio in ragione della sua carica sacerdotale, riuscirono ad impedire a Cesare la morte. Nonostante ciò, ritenne comunque prudente allontanarsi da Roma, recandosi così in Asia, dove svolse servizio militare sotto il governatore della provincia; rientrò a Roma soltanto dopo aver ricevuto notizia della morte di Silla⁴⁸.

Una volta rientrato in città, Cesare venne eletto tribuno militare e in tale ruolo ebbe grande importanza, appoggiando coloro che cercavano di ripristinare i poteri un tempo spettanti ai tribuni della plebe; a questo proposito i consoli di quell'epoca, Pompeo e Crasso, fecero approvare un'apposita *lex* che prevedeva la reintegrazione di tali poteri. È da sottolineare che Cesare, Pompeo e Crasso siglarono un accordo segreto, denominato “primo triumvirato”, con l'obiettivo di sconfiggere l'egemonia degli ottimati.

Dal suo ritorno Cesare iniziò il suo *cursus honorum*, ricoprendo oltre che la già citata carica di tribuno militare, anche la carica di questore nel 70

⁴⁸A. Fraschetti, *Giulio Cesare*, Roma, GLF editori Laterza, 2015, pag. 9 ss.

a.C. e poi nel 65 a.C. la carica di edile curule; durante tale carica si evidenziarono i forti rapporti che lo legavano alla plebe urbana. Successivamente, nel 63 a.C., venne eletto pontefice massimo, carica che lo poneva come supremo garante della religione cittadina.

Grazie all'accordo siglato con Pompeo e Crasso, e in ragione del loro appoggio, Cesare nel 59 a.C. riuscì a farsi eleggere console e tra i primi atti emanò una legge agraria con la quale provvedeva lo stanziamento dei veterani di Pompeo in una delle zone agricole più fertili d'Italia.

Cesare per suggellare l'alleanza stretta con Pompeo decise di concedergli in moglie sua figlia Giulia; tuttavia, a seguito della morte della donna, avvenuta nel 54 a.C., iniziarono i primi attriti tra Pompeo e Cesare, riguardanti proprio la sepoltura di colei che era insieme la moglie di Pompeo e la figlia di Cesare.

Nel 49 a.C. scoppiò una guerra civile tra due fazioni, la prima guidata da Cesare e la seconda da Pompeo. I motivi di questa guerra secondo Cesare, che ne racconta le vicende all'interno dei suoi *Commentarii*, si riferirebbero a due ordini di ragioni. In primo luogo, la difesa delle prerogative dei tribuni della plebe, che a suo parere venivano violate dal senato, che indusse gli allora tribuni in carica, Marco Antonio e Cassio Longino, ad abbandonare Roma per raggiungere Cesare nella Gallia Cisalpina; in secondo luogo, il rifiuto del senato, capeggiato da Pompeo, di accettare la candidatura di Cesare al consolato per l'anno 48 a.C. se non si fosse recato a Roma.

Questo secondo punto è importante perché separando Cesare dalle sue legioni si impediva ai suoi sottoposti, che rimanevano stanziati oltre il Rubicone, di partecipare ai comizi; tale circostanza rafforzava il timore da parte di Cesare di non essere eletto: tale iniziativa venne interpretata

da lui come un oltraggio alla sua *dignitas*. Ne scaturì quindi una *dignitas contentio*, ovvero una lotta per la difesa della propria dignità, considerata come l'insieme di valori più nobili della sua persona e del suo ruolo.

Preso atto dell'atteggiamento ostile di Pompeo e del rifiuto che aveva manifestato nei suoi confronti, Cesare propose un incontro al fine di trovare un accordo. Con le legioni che aveva guidato in Gallia, passò il Rubicone ed entrando in Italia segnò così un grande punto di rottura, al pari della vicenda che vide Silla muovere battaglia nei pressi di Roma.

Dopo che Cesare giunse ad occupare Sulmona e Corfino, Pompeo lasciò Roma recandosi inizialmente a Brindisi, ma anche da lì dovette mettersi in fuga. La scelta di lasciare l'Italia in mano a Cesare non giovò all'immagine e all'autorevolezza di Pompeo, sortendo un effetto negativo agli occhi dei suoi seguaci, rimasti in territorio italico, che si sentirono abbandonati a sé stessi.

A questo punto Cesare, recatosi a Roma nel 49 a.C., convocò il senato, dove tenne un discorso sulle ingiustizie da lui subite; al termine del discorso, chiese ai senatori di gestire con lui il governo della repubblica. In questa occasione Cesare venne *eletto dictator rei publicae constituendae*. La guerra civile si concluse con una grande sconfitta dell'esercito di Pompeo nel 48 a.C. e nella battaglia di Farsalo, quest'ultimo, per aver salva la vita, scappò in Egitto dove però trovò la morte.

Cesare ricondusse la colpa della carneficina avvenuta a seguito del conflitto, e l'intera guerra civile, agli ottimati; gli si imputava di aver aggirato Pompeo, spingendolo verso una guerra, che invece Cesare non avrebbe mai voluto combattere.

Conclusa la guerra civile Cesare si trovò ad affrontare i problemi legati al senato e al popolo. Proprio riguardo al popolo, nel 47 a.C., Antonio aveva sedato una protesta tramite l'esercito, reprimendo la plebe urbana che soffriva la fame. Tale azione comportò un raffreddamento momentaneo dei rapporti tra il dittatore e Antonio.

Cesare, una volta tornato a Roma, diede il via ad una distribuzione gratuita di grano, guadagnandosi il favore del popolo; questo gesto creò intorno a lui un vero e proprio culto della persona.

Come fece Silla prima di lui, anche Cesare stravolse la composizione del senato, introducendo nuovi membri provenienti dalla borghesia italica e provinciale che gli erano fedeli⁴⁹.

Negli anni 46/45 a.C. Cesare riuscì a domare, e successivamente sconfiggere, la resistenza organizzata in Africa e Spagna dai figli di Pompeo e da Catone, decretando così definitivamente la fine della guerra civile.

Tornato a Roma da vincitore, Cesare ricevette l'incarico dittatorio per dieci anni e anche il titolo di *imperator*; fu poi eletto console negli anni seguenti e, nel 44 a.C., ottenne la carica di dittatore a vita⁵⁰. Questa decisione venne presa dal senato, supportato dalla classe equestre e dalla plebe e inoltre tale scelta prevedeva che ogni tipo di deliberazione fosse nelle mani del dittatore⁵¹; così facendo si svuotarono le competenze appartenenti al senato e gli altri istituti, come la possibilità di stabilire la pace e proclamare la guerra, che fino ad allora era una competenza esclusiva del senato. Contestualmente si assistette al completo assoggettamento dei magistrati e dei senatori, che giurarono di rispettare

⁴⁹A. Fraschetti, *Giulio Cesare*, cit., pag. 75.

⁵⁰F. De Martino, *Storia della costituzione romana*, Volume III, Napoli, Jovene, 1958, pag.210.

⁵¹F. Arcaria, *Storia costituzionale di Roma*, cit., pag.212.

le decisioni prese dal *dictator*. Venne così sancito il definitivo predominio di Giulio Cesare su tutta la repubblica romana.

Al fine di consolidare il suo potere, Cesare attuò una serie di riforme, volte a consolidare la fiducia e l'appoggio da parte dei plebei e dell'esercito. All'interno di queste riforme, tra le altre cose, aumentò il numero di legioni e decise una ripartizione delle terre a favore dei soldati in congedo; nei confronti del popolo, invece, promosse, tra le altre cose, un grande piano di riforme agrarie esaudendo così un antico desiderio dei *populares*. All'interno di questo pacchetto di riforme rientra l'assegnazione di lotti di terreno nelle province a un numero considerevole di indigenti e l'avvio dell'insediamento di numerose famiglie nelle proprietà pubbliche in Campania, luogo in cui l'aristocrazia possedeva maggiori latifondi.

Sempre nel 44 a.C., durante le idi di marzo, Cesare, intento a presiedere una seduta del senato, venne ucciso da un gruppo di congiurati tra cui, oltre che membri del suo partito, anche Bruto, che alcuni riconoscevano come figlio dello stesso Cesare. Il loro intento era appunto quello di uccidere il *dictator* in ragione del fatto che aberravano ogni tipo di potere personale e per il timore di uno snaturamento eccessivo della repubblica per mano dello stesso Cesare.

Le fonti generalmente suggeriscono che, come già con Silla, è difficile comprendere il reale disegno politico di Cesare. È improbabile che ambisse al regno, il suo obiettivo era piuttosto quello di instaurare un regime paternalistico e autoritario, fondato sull'appoggio incondizionato della plebe urbana e dei suoi veterani. Una delle vicende più importanti nella quale rintracciare l'idea che Cesare non ambisse al regno è costituita dal tentativo di Antonio, il quale, durante le feste dei Lupercali, voleva cingere a Cesare di un diadema reale; questi, notando la fredda

reazione del popolo, rifiutò platealmente così da suscitare l'ovazione di tutto il popolo presente.

Possiamo individuare nella costituzione di Cesare l'apice della crisi del sistema repubblicano, rappresenta infatti la base del più vicino precedente storico del principato. Cesare mirava alla stabilizzazione del sistema e ad un progressivo svuotamento delle varie istituzioni repubblicane: l'obiettivo era quello di accentrare in sé stesso tutti i poteri e divenire quasi come un sovrano che impersona lo Stato, aprendo così la strada al suo successore, Augusto. Questi porrà definitivamente fine alla repubblica, attuando parte delle riforme che si ritengono imputabili allo stesso Cesare prima della sua morte.

La dittatura cesariana si è caratterizzata, in parte come quella di Silla, per una durata indeterminata dell'incarico e per i suoi contenuti volti ad una profonda rifondazione della repubblica, che portarono successivamente alla sua decadenza e alla sua fine.

4. La dittatura nella modernità.

Con uno sguardo a tempi più recenti possiamo riscontrare che la dittatura sia ormai una magistratura con un'accezione prettamente negativa. La dottrina inizialmente aveva identificato questa magistratura straordinaria come una anomalia all'interno del sistema costituzionale romano, probabilmente a causa dei caratteri che tale carica assunse con Silla e Cesare.

Nel tempo si sono susseguite una serie di opinioni di illustri uomini di cultura che ponevano un accento positivo sull'antica magistratura romana; possiamo ricordare ad esempio Rousseau che, in relazione al rapporto stretto tra popolo e dittatura, riconosce il suo ruolo positivo e ne sottolinea quei caratteri che non le consentono di essere ricondotta alla tirannide, piuttosto che ad altri istituti giuridici.

Rousseau pone l'accento sulla brevità, l'eccezionalità e la funzione conservatrice e stabilizzante dell'antica magistratura. Il dittatore viene considerato una sorta di custode della repubblica e non un capo con l'obiettivo di fondare un nuovo ordinamento; gli esempi di Silla e Cesare vengono analizzati, all'interno del "Contrat social", unicamente per dimostrare come la dittatura non dovrebbe essere, un regime dispotico costituito da innumerevoli violazioni costituzionali.

Il filosofo fonda il proprio pensiero basandosi molto sul diritto pubblico romano; dalla sua analisi emerge che vi è un patto sociale in cui gli individui diventano cittadini in quanto rinunciano a perseguire interessi particolari in favore del perseguimento dell'interesse comune. Rousseau ipotizzò che, successivamente alla conclusione del contratto, i cittadini avrebbero potuto conferire l'incarico ai magistrati; tale incarico va inteso come una generica autorizzazione che comporta un grande impegno in

capo ai magistrati rispetto al popolo, per il quale tale incarico non grava affatto.

Infatti, Maria Federica Merotto riguardo alla visione rousseauiana afferma che “il dittatore deve essere un organo statutale della repubblica, straordinario sì, ma pur sempre definito costituzionalmente: non può modificare le leggi vigenti né può fare nuove leggi. L’operatività dell’istituto in questione deriva da una sospensione solo eccezionale, e per forza brevissima, della legge.”⁵²

In riferimento alla sospensione del diritto è doveroso specificare che a Roma non esisteva una norma scritta che la trattasse esplicitamente, piuttosto si faceva riferimento ad un insieme di criteri presenti nella prassi legislativa dell’epoca.

Per Rousseau al momento dell’instaurazione di una dittatura la principale preoccupazione è quella di garantire che essa non degeneri in dispotismo, a tal fine è essenziale che la carica di dittatore abbia una durata breve.

È lo stesso filosofo ad affermare che il modello di Stato da lui ideato sarebbe di difficile realizzazione nei tempi moderni; proprio per questo il significato della sua opera mira a riconoscere al dittatore un potere legislativo in grado di perseguire la volontà generale, intesa come la ricerca del bene comune, che nessuno potrebbe disconoscere; di conseguenza, un soggetto dissenziente, sarebbe forzato ad essere libero.

A questo punto emerge la contrapposizione tra dittatura costituzionale e la dittatura sovrana, quella in cui il potere che viene assegnato al dittatore, è frutto di un’autoinvestitura o comunque di un’investitura simbolicamente popolare. Un esempio di tale dittatura si può rintracciare

⁵² M.F. Merotto, *La dittatura romana nel contrat social di J.J. Rousseau*, in “la dittatura romana” (a cura di L. Garofalo), Tomo 2, cit., pag.709.

nella rivoluzione francese: essa porta con sé la nascita di un governo rivoluzionario, che ha l'obiettivo di sovvertire il sistema per creare una costituzione che riconosce come vera⁵³.

Gli autori contemporanei tendono a riconoscere la dittatura come una magistratura straordinaria, in ragione del fatto che essa prevedeva la sospensione delle garanzie politiche introdotte con la *res publica*; la sua legittimità viene legata, sia sulla base di dettami della costituzione, ma sia a tutte quelle situazioni riconducibili ad uno stato di necessità, nel quale si rende idonea la sospensione di una situazione giuridica oppure se ne pone in essere una nuova.

All'interno del concetto di stato di necessità rientrano lo stato di emergenza e lo stato di assedio. Entrambe queste tipologie hanno in comune il fatto che si tratti di situazioni eccezionali, che per essere affrontate, richiedono dei mezzi fuori dal comune. Il ricorso a tali mezzi straordinari si connota per un'applicazione limitata entro un determinato lasso di tempo; infatti, la ragione che li legittima si caratterizza per una condizione di temporaneità⁵⁴.

Fatta questa premessa è possibile affermare che la *dictatura* può essere facilmente ricondotta a ciò che ad oggi la dottrina moderna definisce "dittatura costituzionale", cioè un istituto che prevede la concentrazione dei poteri in capo ad un singolo soggetto, come per esempio negli Stati Uniti, dove il presidente può assumere pieni poteri in caso di situazioni emergenziali, come previsto dalla loro carta costituzionale⁵⁵.

⁵³ M. Falcon, *La dittatura romana nell'opera di Montesquieu*, in "La dittatura romana" (a cura di Garofalo L.), Tomo 2, cit., pag.658. ss.

⁵⁴ G. Valditara, *Il dictator tra emergenza e libertà*, Torino, Giappichelli, 2021, pag.13 ss.

⁵⁵ Onida P.P., *Dittatura e ruolo del popolo*, in "La dittatura romana" (a cura di Garofalo L.), Tomo 1, cit., pag.168. ss.

La dittatura, a partire dal XVIII secolo, e specialmente dopo la rivoluzione francese, identifica dei regimi tirannici o dispotici; essi, infatti, non sono conferiti in modo legale, ma si instaurano sulla base di usurpazioni violente e astute.

Le vicende che si sono susseguite nel corso del 900 hanno finito per sostituire il termine storico di dittatura con un significato prettamente negativo, volto alla designazione di tutti quei regimi non democratici.

CONCUSIONE

Nel corso di quest'indagine si è tentato di analizzare le caratteristiche della dittatura come magistratura repubblicana, soffermandosi su gli ultimi anni della repubblica, che sono stati caratterizzati dalla totale degenerazione dell'istituto, avvenuta durante il potere di Silla e Cesare; è all'interno di questo contesto che è maturata la fine del periodo repubblicano in favore del principato.

A mio avviso, è tuttavia possibile identificare una differenza sostanziale tra le ultime due dittature repubblicane. Nella vicenda di Silla è possibile riscontrare un sincero desiderio di rinnovamento in favore della *res publica*, un rinnovamento tale da permettergli di rivivere i vecchi fasti, nonostante i mezzi utilizzati da lui siano stati in aperto contrasto con l'ordinamento costituzionale romano. Con Cesare, invece, tale intento nobile non viene riscontrato, piuttosto è possibile constatare un interesse nel senso opposto; è inoltre possibile ritenere che Cesare avesse l'obiettivo di creare un regime autoritario di stampo paternalistico, incentrato sul culto della sua figura, svuotando di fatto le competenze delle varie magistrature e del senato, mantenendo però una facciata repubblicana.

Tuttavia, almeno inizialmente, la dittatura ricopriva un ruolo di garanzia all'interno del sistema repubblicano; essa era posta come *extrema ratio* nei casi in cui fosse messa a rischio la sopravvivenza stessa della repubblica. Nonostante fosse dotata di un *summum imperium*, il rapporto di fiducia che intercorreva tra il dittatore e il popolo faceva sì che non vi fosse il timore di un abuso di tale potere; era infatti prassi che il dittatore, una volta portato a termine il suo compito, abdicasse spontaneamente,

relegando così ai margini delle tutele il termine massimo previsto per l'incarico, che consisteva in 6 mesi.

Infine, abbiamo analizzato, allargando lo sguardo al punto di vista di Rousseau, la percezione pressoché positiva che il filosofo aveva riguardo a tale magistratura, o meglio, a ciò che essa era stata prima di Silla e Cesare.

Arrivando all'epoca contemporanea è da sottolineare come la dittatura, nell'immaginario collettivo, venga etichettata unicamente in un'accezione negativa; tale visione negativa può essere giustificata a partire dalla rivoluzione francese, identificando cioè alla dittatura i regimi tirannici o dispotici, caratterizzati da violenza e soprusi, come del resto abbiamo potuto scoprire nel corso del XX secolo.

BIBLIOGRAFIA

Appiano, *Bellum Civile*.

Arcaria F., *Storia costituzionale di Roma*, Torino, Giappichelli, 2014.

De Martino F., *Storia della costituzione romana*, Volume III, Napoli, Jovene, 1958.

Enciclopedia del diritto. 2. ed. aggiornata e ampliata, Milano, Garzanti, 2001.

Fraschetti A., *Giulio Cesare*, Roma, GLF editori Laterza, 2015.

Garofalo L., *La dittatura romana* (a cura di L. Garofalo), Napoli, Jovene, Tomo 1, 2017.

Garofalo L., *La dittatura romana* (a cura di L. Garofalo), Napoli, Jovene, Tomo 2, 2018.

Licandro O., *Roma e le sue istituzioni dalle origini a Giustiniano*, Torino, Giappichelli, 2019.

Polibio, *Storie*.

Sanfilippo C., *Studi in onore di C. Sanfilippo. Volume VII*, Milano, Giuffrè, 1987.

Tito Livio, *Ad Urbe condida*.

Valditara G., *Studi sul magister populi: dagli ausiliari militari del rex ai primi magistrati repubblicani*, Milano, A. Giuffrè, 1989.

Valditara G., *Il dictator tra emergenza e libertà*, Torino, Giappichelli, 2021.

Vincenti U., *Ius publicum: storia e fortuna delle istituzioni pubbliche di Roma antica*, Napoli, Jovene, 2018.